COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.77
del 17 Aprile 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

Attività di Calcio a 11

RECUPERI GARE Calcio A 11

SECONDA CATEGORIA

Mercoledì 19/4/2023 Ore 16,30

Girone D (11^ Ritorno)

Picciano Calcio – Civitaquana **Campo Penne "Ossicelli" Colangelo Ore 20,00**

Girone E (11^ Ritorno)

Basciano Pontevomano – Atletico Teramo Campo Basciano

Attività di Calcio a 5

RECUPERI GARE Calcio a 5

REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C1

Mercoledì 19/4/2023 Ore 20,30

Girone A (12^ Ritorno)

Orione Avezzano C5 – Sport Center Celano Campo Palasport Marini Avezzano

(Prosecuzione gara Vedi Delibera G.S. C.U.N.77)

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 5

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 17/4/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C1

GARE DEL 15/ 4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 4/2023 ORIONE AVEZZANO C5 - SPORT CENTER CELANO

Il Giudice Sportivo

- Visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa in via definitiva al minuto 11°,30'' del primo tempo per impraticabilità del rettangolo di giuoco, sul risultato di 0 a 0;

Per quanto sopra, visto l'art. 56 delle NOIF e l'art. 33 del Regolamento della LND,

DELIBERA

1) di disporre la prosecuzione della gara in oggetto per i soli minuti non giocati, come da referto dell'arbitro;

2) demanda alla Segreteria del C.R. Abruzzo i successivi adempimenti di competenza.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. ANDREA MARINO E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 17.4.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA ALL'ALLENATORE GIANNETTI MASSIMO FINO AL 26.6.2023 E INIBIZIONE AL DIRIGENTE STANCHI PIERO FINO AL 26.4.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANTERA ADRIATICA PESCARA / DURINI PESCARA , DISPUTATA IL 25.3.2023 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE, GIRONE "B" (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cantera Adriatica Pescara ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., quanto al dirigente Stanchi Piero, per condotta gravemente antisportiva e, quanto all'allenatore Giannetti Massimo, perché a fine gara metteva in atto reiterati comportamenti irriguardosi e minacciosi, tali da costringere l'ufficiale di gara a chiamare la forza pubblica.

La società appellante ha dedotto l'eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, sul presupposto che il dirigente Stanchi, alla realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, sferrava semplicemente un colpo a mano aperta sul seggiolino vuoto accanto come un gesto di stizza, e non un pugno alla parete della panchina, mentre l'allenatore Giannetti, che non aveva assunto alcun tono minaccioso nei confronti dell'arbitro, non avrebbe potuto essere stato allontanato da tesserati della stessa società Cantera Adriatica all'arrivo delle Forze dell'Ordine, in quanto la prima pattuglia era arrivata alle 17:36 mentre la seconda alle 17:49, quando, ormai, nessuno era più presente nell'impianto sportivo.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società Cantera Adriatica è inammissibile per quanto concerne la posizione del dirigente Stanchi Piero ai sensi dell'art. 137 C.G.S.

Riguardo, invece, alla sanzione inflitta all'allenatore Giannetti Massimo, responsabile di ingiurie e minacce rivolte al direttore di gara, ritiene la Corte che la stessa deve essere confermata tenendo conto che la gara riguardava il campionato giovanissimi under 15 e che la funzione svolta dagli allenatori e dai dirigenti delle società dovrebbe essere educativa e di buon esempio nei confronti dei ragazzi loro affidati.

Va, peraltro, considerato che la documentazione allegata al ricorso, in quanto di parte e priva di sicura genuinità, non può valere a contrastare il rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

PREANNUNCIO DELLA SOCIETA' A.S.D. LUCO CALCIO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E' STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA VAL DI SANGRO / LUCO CALCIO, DISPUTATA L'11.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 (C.U. n° 76 DEL 13.4.2023 – C.R.A.).

Con appello preannunciato a mezzo p.e.c. in data 13.4.2023, la società A.S.D. Luco Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il G.S. aveva disposto la ripetizione della gara non ravvisando una situazione di grave pericolo per l'incolumità dell'arbitro o dei calciatori e, comunque, in difetto dei provvedimenti di competenza del direttore di gara per ripristinare la normalità.

Osserva la Corte che il preannuncio deve essere dichiarato inammissibile applicandosi, nella fattispecie, l'abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali distrettuali allievi e giovanissimi disposta dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2022/2023 con C.U. n° 104/A del 18.1.2023.

In base alla richiamata normativa, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e **al contestuale invio alla controparte di copia** della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo.

Poiché la decisione in questione è stata pubblicata il 13.4.2023, il preannuncio avrebbe dovuto essere inviato in data 13.4.2023 anche alla controparte, mentre dall'esame degli atti, tale incombente risulta essere stato effettuato il giorno successivo, dal che consegue l'inammissibilità dello stesso.

Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello a livello territoriale,

DELIBERA

di dichiarare il preannuncio inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARAGONESE VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIFFOLILLI ALESSIO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / SPORTING SAN SALVO, DISPUTATA IL 27.3.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE "C" (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Aragonese Vasto ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il calciatore Ciffolilli, al termine della partita, entrava all'interno dello spogliatoio del direttore di gara invitandolo, e successivamente minacciandolo, di non inserire nel referto le sanzioni comminategli durante l'incontro e, al rifiuto dell'arbitro, insisteva nell'atteggiamento oltremodo minaccioso.

La società appellante ha dedotto, l'ingiustizia della decisione per errata individuazione del soggetto recatosi all'interno dello spogliatoio arbitrale, poiché il tesserato Ciffolilli Alessio era, unitamente agli altri tesserati, regolarmente all'interno dello spogliatoio riservato all'A.S.D. Aragonese Vasto.

Osserva la Corte che l'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma IV, 61 comma II e 101 comma III C.G.S., deve essere respinto per difetto di motivazione e di allegazione dei mezzi di prova da cui dedurre il dedotto scambio di persona e, quindi, l'illegittimità della decisione di primo grado.

Ad ogni buon conto l'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti escludendo pertanto di avere erroneamente individuato il calciatore espulso.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' F.C. VIRTUS PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORI SABLONE MAURO E VESPUCCI MASSIMO PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE LANDUCCI STEFANO PER DUE TURNI; AMMENDA € 600,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FC VIRTUS PESCARA / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 26.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 73 del 30.3.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società F.C. Virtus Pescara ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Sablone Mauro) "*Per condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in un contatto fisico, in particolare, il suddetto calciatore strattonava l'arbitro afferrandolo per la spalla, senza conseguenze"*; (Vespucci Massimo) "*Perché, a fine gara, colpiva volontariamente con un violento calcio sullo stomaco un calciatore della squadra avversaria*"; (Landucci Stefano) "*Perché, al termine della gara, strattonava un dirigente della squadra avversaria dando origine ad un alterco che vedeva coinvolti dirigenti e calciatori di entrambe le squadre*"; (ammenda) "*Perché, al termine della gara, propri tesserati non identificati partecipavano ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari. Inoltre, perché, sempre al termine dell'incontro, un proprio sostenitore entrava sul terreno di gioco e colpiva violentemente sulla testa un dirigente della squadra avversaria, il quale era costretto a ricorrere alle cure mediche*".

La società appellante ha dedotto, l'eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, in quanto: il Sablone non aveva alcuna intenzione di minacciare e strattonare l'arbitro, ma voleva solo far notare allo stesso di avere commesso un errore; il Vespucci si recava di corsa verso il centrocampo solo per difendere un proprio compagno di squadra che era stato aggredito; il Landucci semplicemente strattonava un dirigente avversario a fine gara, senza profferire parole offensive, senza minacciare nessuno e senza colpire in nessun modo il medesimo dirigente.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta la calciatore Landucci Stefano non è impugnabile a norma dell'art. 137 C.G.S; che quella inflitta al calciatore Vespucci Massimo è congrua ed adeguata in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente ("*non si è reso conto se ha sferrato o meno un calcio contro l'avversario*"), lo stesso "*partiva dai pressi della panchina correndo verso il giocatore del Cepagatti con la felpa e gli scagliava un violento calcio volante con i tacchetti sullo stomaco*" (v. referto arbitrale); che la sanzione inflitta al calciatore Sablone Massimo è anch'essa congrua ed adeguata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ("*ha toccato la spalla del direttore gara al solo scopo di farlo girare per ascoltare la propria protesta*"), lo stesso "*strattonava l'arbitro dopo averlo raggiunto d corsa all'interno dell'area di rigore afferrandolo per la spalla, rivolgendo ingiurie ripetute viso a viso*" (v. referto arbitrale).

Quanto alla sanzione dell'ammenda, la stessa va confermata sia perché sostenitori dell'appellante hanno partecipato ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari, sia perché un proprio sostenitore entrava sul terreno di gioco e colpiva sulla testa un dirigente avversario causandogli lesioni.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito interne abruzzo.lnd.it dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 17/4/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)